Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 23 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 275

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2011.

Emanazione dello Statuto.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2011.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2011.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 425 del 16 febbraio 2011, di istituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie in coerenza con i precetti della medesima legge 240/2010;

Tenuto conto che con nota prot. n. 22191 del 28 luglio 2011, l'Ateneo ha trasmesso il testo dello Statuto regolarmente approvato dagli Organi collegiali dell'Ateneo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di consentirne il controllo di legittimità e di merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89;

Vista la nota prot. n. 5004 del 23 novembre 2011, con la quale il MIUR, Dipartimento per l'Università, AFAM e per la ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni e le richieste di modifica in merito al sopra menzionato Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente nelle adunanze del 25 e 28 novembre 2011, con le quali sono stati recepiti tutti i rilievi formulati dal Ministero;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dei precetti espressi dalla legge n. 240/2010 è emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 dicembre 2011

Il Rettore: MASTINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

STATUTO DELL'AUTONOMIA

SOMMARIO

PREAMBOLO

Il presente Statuto costituisce l'ordinamento autonomo dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito nominata "Ateneo", adottato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Ateneo rivendica una dimensione internazionale originaria e fa risalire la sua fondazione al 1562, quando durante il regno di Filippo II, nell'ultimo anno del Concilio di Trento, il "Collegio Gesuitico" venne creato in esecuzione del testamento di Alessio Fontana, funzionario della cancelleria dell'imperatore Carlo V.

Nel richiamare le proprie radici storiche, l'Ateneo avvia un percorso di rifondazione come Università pubblica, all'interno di un sistema internazionale più competitivo e globale, ispirandosi ai principi di autonomia e di responsabilità, nella consapevolezza della ricca complessità delle tradizioni accademiche e del valore delle diverse identità. Si dà un ordinamento stabile, afferma il metodo democratico nella elezione degli organi, si dichiara attento al tema della formazione delle giovani generazioni e alle esigenze del diritto allo studio; colloca lo studente al centro delle politiche accademiche e promuove la cultura come bene comune. Rivendica i valori costituzionali – previsti per le «istituzioni di alta cultura» – della libertà degli studi, di ricerca e di insegnamento, assicurando tutte le condizioni adeguate e necessarie per renderla effettiva. Si impegna a promuovere, d'intesa con le altre istituzioni autonomistiche, lo sviluppo sostenibile della Sardegna e a trasferire le conoscenze nel territorio, operando per il progresso culturale, civile, economico e sociale.

L'Ateneo adotta il motto latino «SVSCEPTVM PERFICE MVNVS» (dall'esametro virgiliano, *Aen*. VI 629, che ricorda la prescrizione della Sibilla ad Enea: «*Sed iam age, carpe viam et susceptum perfice munus / acceleremus*»), con il richiamo ad un impegno tensivo da parte di docenti, personale e studenti, per raggiungere alti obiettivi comuni.

Definizioni

Ai sensi del presente statuto si intende:

a) per "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, aggregati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento dell'Ateneo;

b) per "professori", i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo;

c) per "ricercatori", i ricercatori universitari a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato dell'Ateneo;

d) per "personale tecnico-amministrativo", il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e i collaboratori ed esperti linguistici di ruolo nell'Ateneo;

e) per "personale", il personale docente e il personale tecnico-amministrativo di ruolo nell'Ateneo;

f) per "studenti", gli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo;

g) per "corso di studio", i corsi di laurea e di laurea magistrale, i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca, nonché i master universitari di I e di II livello (laddove espressamente indicato) dell'Ateneo;

h) per "strutture di Ateneo", le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell'Ateneo.

Le voci declinate al maschile si intendono riferite ad entrambi i generi, maschile e femminile.

TITOLO I - PRINCIPI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Natura

1. L'Ateneo è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica e di autonomia di diritto pubblico e privato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. Richiamando le proprie origini storiche e le radici culturali che concorrono a costituirne l'identità, afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Ateneo è sede primaria di libera ricerca e di libero insegnamento, luogo di elaborazione critica del sapere e di diffusione delle conoscenze scientifiche.
2. Ispirandosi a princıpi di sussidiarietà e di responsabilità, garantisce autonomia alle proprie strutture di ricerca, di didattica e di servizio, e favorisce la partecipazione attiva di tutte le sue componenti alla vita universitaria.

Articolo 3 - Pari opportunità

1. L'Ateneo riconosce e garantisce a tutti, nell'ambito della comunità accademica uguale dignità, parità e pari opportunità, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.

Articolo 4 - Democrazia

1. L'Ateneo garantisce la partecipazione democratica e le libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita dell'Università.

Articolo 5 - Diritto allo studio

1. L'Ateneo promuove il diritto allo studio, garantisce i servizi, gli spazi e le attrezzature, adeguati e utili alla partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, prestando particolare attenzione agli studenti con disabilità e ai meno abbienti, e prevede forme di premialità e sostegno per i più capaci e meritevoli.

Articolo 6 - Dignità del lavoro e precariato

1. L'Ateneo riconosce la dignità del lavoro dei suoi dipendenti e collaboratori, assicura a tutti i lavoratori piena garanzia e tutela, e promuove obiettivi di stabilizzazione e di riduzione del ricorso al lavoro precario per attività che abbiano carattere di continuità. A tal fine, l'Ateneo realizza periodicamente un rapporto sui diritti del lavoro

e sul lavoro precario da presentare in un incontro pubblico

Articolo 7 - Ricerca

1. L'Ateneo promuove e organizza la ricerca libera e orientata nei diversi ambiti disciplinari, contribuendo all'avanzamento culturale, scientifico, sociale ed economico locale, nazionale e internazionale.
2. A tale fine, in particolare:
– riconosce il libero movimento dei ricercatori e concorre alla crescita dello Spazio Europeo della Ricerca attraverso la selezione e la valorizzazione del proprio potenziale di ricerca;
– favorisce la collaborazione fra le diverse aree del sapere, l'integrazione e l'interdisciplinarità, per rispondere alle esigenze della società e per rafforzare la propria competitività;
– promuove l'integrazione fra scienza e tecnologia per contribuire alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica;
– orienta l'evoluzione della ricerca e l'aggiornamento delle tematiche di studio, favorendo l'interdipendenza fra ricerca e didattica.

Articolo 8 - Didattica

1. L'Ateneo promuove l'apprendimento delle scienze, improntando l'attività didattica a principi di qualità, di efficienza ed efficacia nella formazione della persona, garantendo l'accesso ad un sapere aperto e critico e assicurando agli studenti gli opportuni servizi di orientamento e di tutorato.
2. Esso afferma la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e aderisce ai principi della *Magna Charta Universitatum*, favorendo la mobilità degli studenti e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio.
3. Nel progettare la propria offerta formativa, guarda alle trasformazioni dei sistemi economici e sociali e alle esigenze del mercato del lavoro e della produzione, anche al fine di contribuire al progresso culturale, alla diffusione delle conoscenze scientifiche e alla condivisione delle esperienze più avanzate a livello internazionale.

Articolo 9 - Orientamento

1. L'Ateneo considera l'orientamento come un processo continuo, volto a favorire l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita ed a consentire la piena realizzazione della persona, garantendo durante la carriera universitaria servizi e adeguate competenze di sostegno e di indirizzo per i percorsi di formazione continua e di inserimento lavorativo, e promuovendo collaborazioni con il sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, con le istituzioni e gli enti territoriali, con i sistemi del mondo del lavoro e delle professioni.

Articolo 10 - Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove l'internazionalizzazione e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e dell'alta formazione, secondo i principi e con le modalità indicati nel presente Statuto.

Articolo 11 - Promozione del merito e delle competenze

1. L'Ateneo valorizza le competenze e le professionalità presenti al proprio interno, assicurando l'attivazione di meccanismi incentivanti volti a premiare il merito, sulla base della verifica dei risultati ottenuti.

Articolo 12 - Promozione del progresso

1. L'Ateneo promuove il libero confronto delle idee e la diffusione dei risultati scientifici anche allo scopo di contribuire al progresso culturale, civile, sociale ed economico, operando in una prospettiva internazionale e favorendo lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, intesi come un unico sistema di risorse naturali, sociali ed economiche.
2. L'Ateneo ritiene che la conoscenza sia un bene comune e ne favorisce pertanto libera circolazione e la più ampia diffusione; a tal fine, esso promuove l'accesso aperto alla letteratura scientifica, sostiene pratiche di condivisione e di contenuti aperti e lo sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo.
3. In particolare, può partecipare alla definizione delle politiche pubbliche e delle scelte fondamentali relative allo sviluppo territoriale e può agire in accordo con gli operatori economici, il mondo produttivo, gli ordini professionali, i sindacati e le altre espressioni del mondo della cooperazione, del volontariato e del terzo settore.

Articolo 13 - Attività sanitaria e di prevenzione

1. L'Ateneo, attraverso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, svolge nel territorio l'attività sanitaria, funzionale e integrata con le attività di ricerca e di didattica, promuovendo e divulgando la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II - CARATTERI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 14 - Sede e capacità di agire

1. L'Ateneo ha sede in Sassari e può istituire altre sedi e succursali, in Italia e all'estero, nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Per conseguire i propri fini istituzionali esso può, tra l'altro, stipulare contratti, convenzioni, e concludere accordi (anche in forma consortile) con soggetti pubblici e privati, svolgere attività di servizio, accettare finanziamenti e contributi.

Articolo 15 - Programmazione e valutazione

1. L'Ateneo e le sue strutture adottano strumenti di programmazione e di valutazione per il miglioramento delle prestazioni scientifiche, didattiche, amministrative, tecniche e dei servizi, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, qualità e promozione del merito, nella trasparenza dell'attività amministrativa e nella piena accessibilità delle informazioni.
2. L'Ateneo indica obiettivi e indirizzi strategici, in coerenza con quelli espressi dal Ministero competente, allo scopo di orientare l'azione di tutte le strutture, e valuta regolarmente i risultati conseguiti anche sulla base delle

migliori metodologie ed esperienze a livello nazionale e internazionale.
3. L'Ateneo adotta in modo sistematico strumenti di valutazione per:
a) misurare la qualità della ricerca e della didattica, dell'attività amministrativa e tecnica e dei servizi;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici prefissati per il sistema e le sue componenti;
c) determinare l'efficienza e l'efficacia delle azioni e dei processi e l'appropriato impiego delle risorse.
4. La distribuzione delle risorse è operata in coerenza con i risultati conseguiti dalle diverse strutture, con gli indirizzi strategici assunti dall'Ateneo e con una prospettiva di sostenibilità dell'intero sistema, nel rispetto del principio della coesione a livello di Ateneo.
5. Nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti, si tiene conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti, sulla base dei criteri elaborati dagli organismi preposti alla valutazione del sistema universitario nazionale e degli orientamenti internazionali.

Articolo 16 - Organizzazione
1. L'Ateneo informa il proprio assetto organizzativo a principi di imparzialità e buon andamento, efficienza ed efficacia, autonomia e responsabilità, ed attua il criterio della distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo e quella di gestione, tenendo conto delle specificità dell'attività universitaria.
2. Garantisce un ambiente di ricerca, di formazione, di lavoro e di studio improntato al benessere organizzativo, assumendo la qualità della vita negli ambienti universitari come valore fondamentale, e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica all'interno della comunità accademica.

3. Adotta misure di prevenzione atte a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorare la qualità complessiva delle attività accademiche, promuove e divulga la consapevolezza e la conoscenza del benessere fisico, psicologico e sociale nei luoghi di lavoro.

Articolo 17 - Trasparenza
1. L'Ateneo opera nel rispetto del principio di trasparenza e garantisce la conoscenza dei procedimenti, degli atti e dei verbali adottati dagli organi e dalle strutture di ricerca, di didattica e di servizio, attraverso forme opportune di pubblicità e di accesso.

Articolo 18 - Relazioni con altri soggetti e istituzioni
1. L'Ateneo stipula accordi con centri di ricerca, con altre università o con aggregazioni delle stesse, e con il Ministero competente, per assicurare il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Istituisce forme di collaborazione con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, prestando particolare attenzione alla realtà dei Paesi del Mediterraneo.
3. Può partecipare alla formazione e alla costituzione di associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, altri organismi o realtà associative pubbliche e private per lo svolgimento in Italia e all'estero delle attività

strumentali al perseguimento dei propri fini istituzionali, con particolare riferimento all’attività di ricerca e all’attività didattica.

Articolo 19 - Altre attività

1. L’Ateneo favorisce le attività culturali, ricreative, musicali e sportive, nonché le attività autogestite dagli studenti negli scambi culturali, nello sport e nel tempo libero come momenti di formazione e di incontro; sostiene la comunità degli *alumni* per favorire la propria crescita e le proprie relazioni con la società civile.

TITOLO II - GOVERNO DELL’ATENEO

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

Sezione I - Rettore

Articolo 20 - Natura e funzioni

1. Il Rettore è organo di governo dell’Ateneo, lo rappresenta ad ogni effetto di legge, è titolare delle funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico e ne promuove e ne coordina l’attuazione.

2. È competenza del Rettore:

a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e vigilare sull’esecuzione delle rispettive delibere;

b) proporre al Consiglio di Amministrazione i documenti di pianificazione e di programmazione di Ateneo;

c) sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore generale;

e) raccogliere e presentare al Senato Accademico le candidature dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di Valutazione;

f) assicurare l’osservanza delle norme dell’ordinamento universitario; assumere l’iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, tramite la formulazione di una proposta motivata che viene trasmessa al Collegio di disciplina; nei casi di violazione del codice etico non ricadenti nella sfera di competenza del Collegio di disciplina, avviare i provvedimenti necessari proponendo al Senato Accademico la sanzione da irrogare; irrogare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, che consistano in sanzioni non superiori alla censura, previo parere del Collegio di disciplina;

g) emanare lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, i regolamenti delle strutture e i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;

h) stipulare le convenzioni e i contratti non attribuiti alla competenza di altri soggetti indicati dallo Statuto;
i) promuovere incontri periodici con i rappresentanti delle istituzioni locali;
l) assumere, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile;
m) vigilare sul funzionamento di tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo;
n) assumere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
3. Il Rettore resta in carica sei anni e non è rieleggibile; alla scadenza del primo triennio, presenta al Senato Accademico un rapporto di metà mandato.
4. Ad esso compete un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 21 - Modalità di elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso gli Atenei italiani che abbiano optato per il tempo pieno.
2. I candidati alla carica di Rettore sono tenuti a presentare un documento programmatico sui principali orientamenti e sul tipo di gestione che intendono perseguire, articolato per metodi, obiettivi, azioni strategiche e verifiche dei risultati.
3. L'elettorato attivo spetta:
a) ai docenti dell'Ateneo;
b) ai membri del Consiglio degli Studenti;
c) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, i voti dei quali sono ponderati nella misura corrispondente al numero dei membri del Consiglio degli Studenti;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che sono presenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
e) al personale tecnico-amministrativo, esclusi i soggetti di cui alla lettera precedente, i cui voti sono computati nella misura del dieci per cento dei docenti aventi diritto al voto.
4. Le votazioni per l'elezione del Rettore sono indette dal Rettore uscente, o dal Prorettore vicario in caso di sua assenza o impedimento, o dal Decano a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, e sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.
5. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; qualora nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza necessaria.

Articolo 22 - Prorettore vicario, Giunta di Ateneo e Delegati rettorali

1. Il Rettore designa tra i professori ordinari, in servizio presso l'Ateneo, un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei, partecipa alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di

Amministrazione, senza diritto di voto, ed esercita le funzioni espressamente delegate dal Rettore medesimo.
2. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di una Giunta di Ateneo composta da Prorettori, nominandone i componenti fra i docenti dell'Ateneo, ai quali delega con apposito decreto l'esercizio di funzioni proprie, determinate all'atto della nomina.
3. Il Rettore può avvalersi di Delegati da lui scelti tra il personale dell'Ateneo, nominati con apposito decreto, nel quale sono individuate le funzioni delegate.
4. La giunta di Ateneo e i delegati decadono in caso di revoca da parte del Rettore o di cessazione del Rettore dalla carica per qualsiasi causa.

Sezione II - Senato Accademico

Articolo 23 - Natura e funzioni

1. Il Senato Accademico è organo di programmazione, di regolazione, di consultazione, di coordinamento e di controllo, e contribuisce attivamente a definire le strategie generali dell'Ateneo.
2. In particolare, il Senato Accademico:
a) designa i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina gli emolumenti;
b) formula pareri e proposte in materia di ricerca, di didattica, di servizi agli studenti, nonché su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
c) approva i regolamenti di Ateneo relativi all'organizzazione generale, alla ricerca e alla didattica, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
d) approva il codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
e) svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo e ne dirime gli eventuali conflitti;
f) discute il rapporto di metà mandato presentato dal Rettore alla scadenza del primo triennio;
g) irroga le sanzioni in caso di illecito deontologico per violazione del codice etico, su proposta del Rettore, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
h) esprime pareri sulle altre materie ad esso sottoposte dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione;
i) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, a seguito di apposita consultazione indetta dal Decano dell'Ateneo, entro novanta giorni; qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano, il quale indice nuove elezioni.

Articolo 24 - Composizione e organizzazione

1. Il Senato Accademico è costituito da diciotto membri, individuati come segue:

a) il Rettore, il cui voto vale doppio in caso di parità;
b) dodici docenti di ruolo, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra cui sei Direttori di Dipartimento, eletti dai docenti dell'Ateneo, e sei docenti di ruolo diversi dai Direttori di Dipartimento, in ragione di due professori ordinari, due associati e due ricercatori, eletti per categoria; qualora il Direttore termini il mandato prima della scadenza dell'organo, si procede alla sua sostituzione mediante nuove elezioni;
c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dall'insieme del personale stesso;
d) tre rappresentanti degli studenti, tra i quali il Presidente del Consiglio degli Studenti e due rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
2. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico il Prorettore vicario, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore, e il Direttore generale, con voto consultivo.
3. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni, ad eccezione del Rettore e dei Direttori dei Dipartimenti, che restano in carica sino alla scadenza del proprio mandato, e degli studenti, che restano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
4. In caso di cambiamento di *status*, il membro del Senato Accademico interessato decade *ipso iure* dalla carica e subentra il primo dei non eletti.
5. Il Senato Accademico è convocato e presieduto dal Rettore, non meno di una volta ogni tre mesi o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Articolo 25 - Natura e funzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo, con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di vigilanza e di controllo dell'attività amministrativa, della sostenibilità finanziaria e della situazione economico-patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico:
a) approva i documenti di pianificazione e programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale, su proposta del Rettore;
b) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, su proposta del Rettore;
c) adotta i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento al regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
d) delibera i programmi edilizi dell'Ateneo;
e) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Consiglio degli Studenti;
f) delibera – sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione relativa al personale docente – sulle proposte di attivazione delle procedure di reclutamento e di chiamata dei docenti presentate dai dipartimenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
g) autorizza la stipula delle convenzioni di particolare rilievo per l'Ateneo;

h) stabilisce l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, strutture di raccordo, altre strutture di ricerca, didattiche o di servizio, anche interuniversitarie, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Nucleo di Valutazione, qualora si tratti di corsi di studio;
i) conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore;
l) designa i membri del Nucleo di Valutazione, su proposta del Rettore, ad eccezione del rappresentante degli studenti;
m) delibera in merito ai progetti e alle modalità di attivazione delle federazioni e delle fusioni con altre Università.
3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
a) approva i contratti che comportino oneri o entrate per l'Ateneo, il cui importo superi una soglia determinata dal Consiglio di Amministrazione;
b) determina l'ammontare dell'indennità di carica del Rettore e delle altre cariche a cui può essere assegnata un'indennità, ad eccezione degli emolumenti dei membri del Consiglio stesso;
c) stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e del personale, tenuto conto delle priorità indicate dal Senato Accademico;
d) delibera in materia di procedimento e di sanzioni disciplinari relativi ai docenti, in assenza dei rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
e) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 26 - Composizione e organizzazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri, individuati come segue:
a) il Rettore;
b) due membri esterni ai ruoli dell'Ateneo, ed anche stranieri, diversi dai rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo medesimo;
c) cinque docenti di ruolo dell'Ateneo;
d) un componente appartenente al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
e) due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Prorettore vicario, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore, e il Direttore generale, con voto consultivo; possono partecipare i membri del Collegio dei revisori dei conti e il Presidente del Nucleo di Valutazione.
3. I due membri del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, diversi dal Rettore e dalla componente studentesca, sono designati dal Senato Accademico, tra una rosa tripla di nominativi proposta dal Rettore, a seguito di una procedura pubblica di selezione, tra personalità italiane o straniere di alto livello scientifico e culturale, riconosciuto sul piano internazionale, o in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, maturata attraverso l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo, presso società, istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Essi non possono appartenere ai

ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, né possono essere studenti dell'Ateneo.
4. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dalla componente studentesca, sono designati dal Senato Accademico, tra una rosa tripla di nominativi proposta da un comitato di valutazione nominato dallo stesso Senato, a seguito di una procedura pubblica di selezione riservata ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, tra personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica o culturale.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, o di cessazione dai ruoli dell'Ateneo per i Consiglieri che vi appartengano, o di perdita dello *status* di studente, il membro del Consiglio di Amministrazione decade *ipso iure* dalla carica e si procede a nuova designazione.
7. In caso di anticipata cessazione del Rettore, e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, o del Decano in caso di sfiducia, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Sezione I - Direttore generale

Articolo 27 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) sovrintende all'attività di pianificazione strategica e operativa volta al miglioramento delle prestazioni di Ateneo;
b) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative e attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati, ed esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi o per motivi di necessità e urgenza;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti nel presente Statuto o nei regolamenti d'Ateneo;
e) stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi;
f) promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro, con il potere di conciliare e di transigere;

g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con voto consultivo.
3. Il Direttore generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, dei progetti e degli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato a seguito di una procedura pubblica di selezione.
5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni, ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo, o a seguito di risultati di gestione negativi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, delibera la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.

Sezione II - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

Articolo 28 - Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è l'organo collegiale elettivo di rappresentanza di detto personale nell'Ateneo, con funzioni consultive e di proposta.

2. Esprime pareri:

a) sui documenti di pianificazione e di programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale e il bilancio di previsione annuale e triennale;
b) sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e sui regolamenti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
c) sui criteri per l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo;
e può formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

3. È composto da undici membri, tra i quali elegge un Presidente che lo rappresenta; le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. I suoi membri restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Articolo 29 - Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Esso formula proposte ed esprime pareri:
a) sui documenti di pianificazione e programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale e sul bilancio di previsione annuale e triennale;

b) sul regolamento didattico di Ateneo;
c) sugli indirizzi concernenti l'offerta formativa e l'organizzazione dei corsi di studio;
d) su tasse e contributi a carico degli studenti;
e) sui piani di sviluppo, compresi quelli edilizi;
f) sugli interventi e le convenzioni relativi al diritto allo studio;
g) sulla programmazione delle attività sportive, culturali e ricreative;
h) sulle altre materie concernenti la vita studentesca,
indirizzandoli agli organi deliberativi competenti.
3. Il Consiglio degli Studenti, inoltre:
a) elegge i rappresentanti negli organi dell'Ateneo, secondo le disposizioni del presente statuto;
b) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto:
a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
c) da sette rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo, eletti a collegio unico;
d) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto dagli appartenenti alla rispettiva categoria;
e) da un rappresentante degli specializzandi, eletto dagli appartenenti alla rispettiva categoria;
f) da un rappresentante di ciascun Dipartimento, eletto nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento;
g) da un rappresentante di ciascuna struttura di raccordo, eletto nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della struttura medesima.
5. Alle sedute del Consiglio degli Studenti possono partecipare i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari e nel Comitato per lo sport universitario dell'Ateneo e un rappresentante del Nucleo di Valutazione; le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. Il Consiglio degli Studenti resta in carica due anni ed elegge un Presidente tra gli studenti eletti a collegio unico, il quale designa un Vicepresidente; si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 30 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ateneo.

2. I compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, come di seguito indicato:
a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati

dello Stato e designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore;
b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta; non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell'Ateneo; ed almeno due di essi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Articolo 31 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è organo di valutazione interna delle attività di didattica e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto.
2. In particolare, tenendo conto anche dei criteri e dei parametri di valutazione stabiliti a livello nazionale e internazionale, e salvaguardando le specificità di ciascuna area disciplinare:
a) verifica la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) esercita – in raccordo con l'attività delle Agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario e della ricerca – le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
c) valuta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto;
d) valuta la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
e) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri, nominati dal Rettore, come di seguito indicato:
a) un Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo, che resta in carica per tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta;
b) due docenti di ruolo dell'Ateneo e tre componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, i cui curricula sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo, i quali restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta;
c) un rappresentante degli studenti, eletto dal Consiglio degli Studenti, che resta in carica per due anni.
4. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 32 - Collegio di Disciplina e procedimento disciplinare

1. Presso l'Ateneo è istituito un Collegio di Disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti

disciplinari a carico dei docenti e ad esprimere in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio di disciplina è composto da membri effettivi e altrettanti supplenti, individuati tra i docenti a tempo pieno come segue: tre professori ordinari, tra i quali un presidente; due professori associati confermati; due ricercatori confermati a tempo indeterminato. Sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Il Collegio di Disciplina si riunisce e delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella di appartenenza del docente sottoposto a procedimento disciplinare e a quella superiore.
4. L'avvio del procedimento spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. Il procedimento davanti al Collegio è improntato al rispetto del principio del giudizio tra pari e del contraddittorio tra le parti ed è disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione infligge l'eventuale sanzione disciplinare conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
6. Il Collegio di Disciplina esprime parere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza del Rettore da irrogare nei confronti dei docenti, che consistano in sanzioni non superiori alla censura.

Articolo 33 - Comitato unico di garanzia

1. L'Ateneo istituisce il Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni di qualsiasi genere, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.
2. Il Comitato unico di garanzia promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, relativa a genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, religione, lingua, opinioni politiche, status socioeconomico, cittadinanza sociale e giuridica, condizioni di salute, disabilità, operando per la valorizzazione e il rispetto delle differenze.
3. Il Comitato unico di Garanzia, inoltre, assicura sostegno alle vittime di violazioni, abusi e sopraffazioni; vigila che non siano intraprese azioni di vessazione all'interno dell'Ateneo e dei luoghi di lavoro; adotta gli altri atti ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 34 - Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Ateneo connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e sugli interessi degli stessi, tutelando altresì quanti si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo – attraverso la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato – e gli iscritti a dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai master universitari, nonché gli altri iscritti a vario titolo.

2. Il Garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili degli atti o delle attività oggetto di contestazione; può segnalare agli organi accademici, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.
3. Scelto fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio, è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio degli Studenti, dura in carica due anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

CAPO I - DIPARTIMENTI

Articolo 35 - Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione dell'Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico.
2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.
3. Il Dipartimento di area medica assume, altresì, le funzioni clinico-assistenziali concertate con la Regione Sardegna, che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto scientifico e didattico.
4. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:
a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarità;
b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;
f) e, inoltre, esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 36 - Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo, e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.

2. Il Dipartimento disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; per specifiche ragioni di carattere scientifico, esso può essere articolato in sezioni, senza autonomia e personale proprio; nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 37 - Modalità di costituzione

1. La proposta di istituzione del Dipartimento è presentata da un gruppo di docenti non inferiore a quaranta, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e rispetto al progetto scientifico e didattico; essa contiene gli obiettivi scientifici e formativi, il piano dell'offerta didattica, l'indicazione delle risorse di personale tecnico-amministrativo necessarie, il fabbisogno finanziario, le esigenze di spazi, strutture e attrezzature, il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica.
2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Con la delibera di istituzione sono assegnate al Dipartimento le risorse di personale, la dotazione finanziaria, gli spazi, le strutture e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento.
4. Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatta apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento.
5. Il Dipartimento si scioglie quando il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto dei trentacinque e non sia ricostituito entro un anno.

Articolo 38 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione;
d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;

l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
p) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:
a) il Direttore del Dipartimento,
b) i docenti afferenti al Dipartimento;
c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;
e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 39 - Direttore del Dipartimento

1. II Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nominato con decreto del Rettore.

Articolo 40 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il

Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento generale di Ateneo; alle riunioni partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.
3. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.

Articolo 41 - Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.
3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 42 - Organizzazione delle funzioni di ricerca e didattiche

1. Il Consiglio del Dipartimento può costituire al proprio interno un Comitato per la ricerca che svolge attività di coordinamento, di promozione e di reperimento di finanziamenti; che elabora il piano di sviluppo della ricerca, fissando gli obiettivi strategici e operativi; che opera il monitoraggio delle performance e presenta una relazione sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento, esercitando le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre, può costituire al proprio interno un Comitato per la didattica, le cui funzioni e modalità organizzative sono stabilite dal regolamento del Dipartimento stesso.

Articolo 43 - Corsi di studio

1. L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. Presso i Dipartimenti o le strutture di raccordo sono istituiti i Consigli di corso di studio, dei quali fanno parte:

a) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
b) una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti tra gli studenti iscritti al corso di studio;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria.
3. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

Articolo 44 - Corsi e scuole di dottorato di ricerca
1. Nell'Ateneo, presso uno o più Dipartimenti, possono essere istituiti, organizzati e gestiti corsi e scuole di dottorato di ricerca, anche a carattere internazionale, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca sono stabiliti con appositi regolamenti, approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 45 - Corsi e Scuole di specializzazione
1. Nell'Ateneo, presso uno o più Dipartimenti o presso strutture di raccordo, possono essere istituiti, organizzati e gestiti Corsi e Scuole di specializzazione, anche a carattere internazionale, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono stabiliti con appositi regolamenti, approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - STRUTTURE DI RACCORDO

Articolo 46 - Natura e funzioni
1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, tra più Dipartimenti possono essere costituite strutture di raccordo, anche a carattere internazionale, in numero non superiore a sei nell'Ateneo.
2. In particolare, le strutture di raccordo svolgono le funzioni di seguito indicate:
a) contribuiscono alla definizione del piano dell'offerta formativa predisposto dai Dipartimenti e ad assicurarne l'attuazione;
b) sovrintendono al buon andamento e alla qualità delle attività didattiche e degli altri servizi offerti agli

studenti;
c) indirizzano le attività di orientamento e di tutorato e di verifica dei livelli essenziali di prestazione;
d) individuano strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
e) favoriscono iniziative volte all'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
f) promuovono azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
g) esercitano le altre funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 47 - Denominazione, organizzazione e funzionamento

1. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura di raccordo sono disciplinati con regolamento adottato dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Sono organi della struttura di raccordo il Presidente, eletto dal Consiglio della stessa tra i professori ordinari, e il Consiglio.
3. Il Presidente rappresenta la struttura, coordina le attività didattiche di competenza della stessa, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni.
4. Il Consiglio della struttura di raccordo è organo deliberante composto:
a) dai Direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati;
b) da rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti della struttura stessa, eletti dalla rispettiva categoria;
c) da una rappresentanza, pari al 10% dei Consigli di ciascun Dipartimento in esse raggruppato, eletta – con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo – tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti e i presidenti dei consigli dei corsi di studio, nonché, limitatamente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dei direttori universitari di unità operativa complessa e dei docenti afferenti a Dipartimenti privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario.

Articolo 48 - Istituzione, gestione e disattivazione

1. L'istituzione della struttura di raccordo è proposta dai Consigli dei Dipartimenti interessati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La proposta si compone di un piano dell'offerta formativa, nel quale sono individuati i corsi che i Dipartimenti proponenti intendono attivare e gestire tramite la struttura di raccordo, accompagnato dall'indicazione delle strutture e delle attrezzature e delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie per lo svolgimento dell'attività.
3. La struttura di raccordo è disattivata con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico a seguito del venire meno delle esigenze di coordinamento delle attività didattiche o della pluralità dei Dipartimenti partecipanti.
4. Il recesso dalla struttura di raccordo è adottato con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, a

maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 49 - Commissione paritetica studenti-docenti

1. La Commissione paritetica studenti-docenti, istituita nell'ambito della struttura di raccordo, esercita le funzioni della Commissione paritetica studenti-docenti istituita presso i Dipartimenti interessati.
2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Presidente della struttura di raccordo almeno due volte all'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio.
3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

CAPO III - ARTICOLAZIONE IN SEDI E ALTRE STRUTTURE

Articolo 50 - Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento interessato delibera la costituzione o la partecipazione a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.

Articolo 51 - Strutture di servizio

1. Per il coordinamento o la gestione di specifici servizi, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, istituisce apposite strutture, la cui denominazione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione, secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.

Articolo 52 - Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, l'Ateneo può istituire altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede richiede la presenza di almeno un Dipartimento e segue la procedura prevista per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato, presentata da uno o più Dipartimenti, è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le sedi e i poli decentrati hanno autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, secondo quanto stabilito dal provvedimento istitutivo e dai regolamenti di Ateneo.

CAPO IV - RELAZIONI CON IL SISTEMA SANITARIO E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

Articolo 53 - Relazioni con i servizi sanitari

1. L'Ateneo, nel rispetto dei propri fini istituzionali di ricerca, di didattica e di alta formazione, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Tale collaborazione si attua tramite la struttura di raccordo dei Dipartimenti interessati, attraverso accordi, convenzioni e protocolli, che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati i doveri di ricerca e di didattica del personale universitario che opera nell'area della sanità.

Articolo 54 - Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino anche funzioni assistenziali, la struttura di raccordo assume la denominazione di Facoltà di Medicina e Chirurgia e svolge i compiti ad essa connessi, con particolare riguardo ai corsi di studio e alle Scuole di specializzazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
2. La Facoltà è istituita tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità o complementarità disciplinare, per l'elaborazione, la proposta e l'attuazione di progetti formativi coerenti con le finalità dell'Ateneo e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria; ed è coinvolta nella attività assistenziale assumendo i compiti e le responsabilità delegati dal Rettore nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale.
3. La Facoltà ha funzione di programmazione, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e scientifiche per i settori ove alle funzioni di ricerca e didattiche si affianchino funzioni assistenziali; mantiene i rapporti con il Servizio Sanitario, al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca in tutti i corsi di studio attivati; assume iniziative e propone misure che assicurino la coerenza della programmazione generale delle attività assistenziali con la programmazione didattica e scientifica dei Dipartimenti e dei corsi di studio di area sanitaria.
4. Il Presidente della Facoltà è membro di diritto dell'organo di indirizzo e partecipa alle attività di programmazione e verifica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria; la carica è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di Direttore di DAI, Dipartimento Assistenziale Integrato.
5. Il Consiglio della Facoltà opera come organo deliberante nella composizione prevista dall'articolo 47, comma 4 dello Statuto; nell'ambito dei rapporti istituzionali con il sistema della sanità, è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica; su richiesta del Rettore, esprime parere sull'istituzione o la soppressione di unità operative complesse, di strutture

operative semplici, di programmi e di incarichi rilevanti per l'attività di ricerca e di didattica, nonché sul conferimento delle relative responsabilità; su richiesta del Rettore, inoltre, esprime parere preventivo sulle deliberazioni degli organi dell'Ateneo pertinenti a rapporti contrattuali e convenzionali che coinvolgono il Servizio Sanitario e l'Ateneo stesso.

TITOLO IV - INTERNAZIONALIZZAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI E ISTITUZIONI

Articolo 55 - Internazionalizzazione e partecipazione ai programmi comunitari

1. L'Ateneo promuove l'internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento della mobilità dei docenti e degli studenti; attiva insegnamenti, corsi di studio, percorsi *post lauream* in lingua straniera; sviluppa programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di ricerca e di studio; favorisce forme di selezione internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
2. A tale fine, in particolare:
a) stipula accordi con enti, istituzioni e organizzazioni, governative e non governative, e aderisce a reti e consorzi internazionali, per favorire la conoscenza reciproca e l'arricchimento interculturale;
b) assume la caratterizzazione internazionale dei propri programmi, la cooperazione allo sviluppo e i programmi di partenariato come modello di valorizzazione del proprio ruolo nella promozione delle relazioni tra i popoli;
c) sostiene la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi, per lo scambio reciproco di conoscenze e di esperienze, scientifiche e didattiche, e per il reclutamento di docenti e studenti provenienti da altri Stati;
d) si adopera per l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli, e promuove percorsi formativi in lingua straniera.
3. L'Ateneo si conforma ai principi comunitari in tema di promozione del dialogo interculturale e sostiene le politiche volte alla creazione del partenariato euro-mediterraneo; promuove e favorisce la cooperazione scientifica, didattica e culturale mediante la stipula di accordi, la creazione di relazioni e la partecipazione a reti con istituzioni, enti, organizzazioni, Università, centri di ricerca e imprese.
4. L'Ateneo riconosce negli indirizzi della programmazione comunitaria gli strumenti atti ad integrare e rafforzare le politiche della ricerca, della formazione e del lavoro, e partecipa alla gestione di specifici programmi nelle aree dell'istruzione e dell'apprendimento permanente, anche con le Agenzie internazionali di riferimento.

Articolo 56 - Accordi di programma

1. L'Ateneo può stipulare protocolli di intesa e accordi di programma con altre Università o con aggregazione delle stesse e con il Ministero competente, al fine di favorire la competitività degli Atenei interessati, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Articolo 57 - Relazioni e federazioni con altri Atenei

1. L'Ateneo agisce in collaborazione con le Università italiane e straniere e con le altre istituzioni operanti nel campo della ricerca e dell'alta formazione, per promuovere iniziative comuni nel campo della ricerca e della didattica anche attraverso l'istituzione di corsi di studio, di dottorati di ricerca e di scuole di specializzazione, concorrendo a definire gli strumenti di raccordo indispensabili per coordinare le rispettive attività istituzionali.
2. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca, di didattica e di gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, l'Ateneo può federarsi con una o più Università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture; la federazione può avere luogo, altresì, tra l'Ateneo o gli Atenei interessati ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, sulla base di progetti coerenti e omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

Articolo 58 - Relazioni con la Regione Sardegna

1. L'Ateneo è aperto al confronto con la Regione Sardegna allo scopo di inserire l'attività universitaria nei processi di sviluppo, operando per il progresso culturale, civile, economico e sociale della Regione e per diffondere nel territorio le conoscenze scientifiche e le esperienze didattiche più avanzate a livello internazionale. Stipula con la Regione un'intesa triennale che consenta di interagire positivamente con le politiche regionali e di indirizzare gli investimenti sugli obiettivi strategici di medio e lungo termine nel campo dell'alta formazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'assistenza, con definizione di meccanismi competitivi e di forme di premialità.

2. L'Ateneo promuove la tutela e la conoscenza dei beni e delle fonti dell'identità locale, con particolare riferimento alle lingue delle minoranze e alla lingua sarda nelle sue articolazioni territoriali, alle risorse naturali, ai beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici e architettonici, ai saperi e alle tradizioni locali.

Articolo 59 - Relazioni con altri soggetti pubblici e privati

1. L'Ateneo può promuovere e partecipare ai tavoli programmatici e alle iniziative di sviluppo con gli enti locali, le autonomie funzionali, le associazioni degli imprenditori, dei lavoratori e del terzo settore, nonché con enti, istituzioni e organizzazioni, governative e non governative, e con altri soggetti pubblici e privati, che condividano le sue finalità istituzionali e i principi espressi nel presente statuto, prestando particolare attenzione alle iniziative di elevato valore culturale e di respiro internazionale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 60 - Codice etico

1. Il Codice etico indica i valori fondamentali della comunità universitaria, formata dal personale, di ruolo e non di ruolo, e dagli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità; detta le regole di condotta nell'Ateneo.
2. Le disposizioni del Codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli dei Dipartimenti, il Comitato unico di Garanzia, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico attraverso il sito dell'Ateneo e mediante le altre forme opportune di pubblicità.
4. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, nel rispetto del principio del giudizio tra pari e del contraddittorio tra le parti.
5. Le violazioni del Codice etico – salvo i profili di rilevanza civile, contabile e penale delle condotte – sono sanzionate con l'irrogazione di un richiamo scritto, accompagnato, nel caso di recidiva, dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
6. Qualora la condotta integri non soltanto un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati al procedimento disciplinare.

Articolo 61 - Disposizioni relative alle cariche elettive o soggette a designazione
1. L'elettorato passivo o la possibilità di designazione per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. La condizione di docente a tempo definito e di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, i titolari delle cariche elettive o soggette a designazione negli organi accademici e nelle altre strutture di Ateneo sono immediatamente rieleggibili o rinominabili per una sola volta.
4. L'elezione o la nomina dei membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi previsti dal presente Statuto avvengono nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e nell'osservanza del Codice etico dell'Ateneo.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, le cariche monocratiche degli organi accademici sono elette a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza necessaria; la convocazione contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
6. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario, di Prorettore, di Delegato rettorale, di membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di struttura di raccordo, di Direttore di Scuola di Dottorato di ricerca sono reciprocamente incompatibili, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto.

7. È fatto divieto ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; e di essere componente di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

b) di ricoprire il ruolo di Direttore, Presidente o Consigliere di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;

c) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o di far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

d) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nelle Agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario e della ricerca;

e) di ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione di altri soggetti pubblici o privati, rispetto ai quali possa sussistere un conflitto di interesse.

8. I membri degli organi accademici decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute o risultino assenti non giustificati a più di tre sedute consecutive.

Articolo 62 - Elettorato attivo e passivo per le rappresentanze degli studenti

1. L'elettorato attivo per le rappresentanze degli studenti negli organi accademici spetta agli studenti regolarmente iscritti.

2. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti negli organi accademici spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo.

Articolo 63 - Termine per l'espressione dei pareri obbligatori

1. Salvo che sia diversamente stabilito, gli organi accademici e le strutture di Ateneo sono tenuti ad esprimere i pareri obbligatori previsti dal presente statuto entro il termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso e gli organi interessati possono comunque procedere.

Articolo 64 - Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo, adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

b) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

c) il regolamento didattico di Ateneo, adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
d) ogni altro regolamento relativo alla disciplina di materie riguardanti l'Ateneo, adottato dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, in ragione delle materie di rispettiva competenza.
2. I regolamenti indicati dalle lettere a), b) e c) del comma precedente sono approvati da parte degli organi competenti a maggioranza assoluta dei componenti.
3. In ossequio ai principi di trasparenza e accessibilità alla documentazione istituzionale, i regolamenti sono resi pubblici attraverso il sito dell’Ateneo e mediante le altre forme opportune di pubblicità.
4. L'iniziativa per l’elaborazione e la modifica dei regolamenti compete al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo cui spetta l'approvazione o il parere sugli stessi.
5. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla loro pubblicazione, fatta eccezione per casi di necessità e urgenza.

Articolo 65 - Procedimento di modificazione dello Statuto
1. L’iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti, da un Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
2. La revisione è approvata se è deliberata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i quali deliberano con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 66 - Integrazioni
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge, i regolamenti di settore, i regolamenti di Ateneo e quelli delle strutture di ricerca e di didattica.

11A16161

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-266) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00